

Acc 10000/146/540 091. 465.0*

WAGES-EMPLOYEES IN PRISONS

AUG. 1943 - JUNE 1944

DIREZIONE DELLE CARCERI GIUDIZIARIE DI NAPOLI
(Poggioreale)

Napoli, 24 Giugno 1944

N° 8102 *1.2*

Risp. al f° N° =
del 30 maggio scorso

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
Via Roma 148
N A P O L I

All. Vari

Oggetto: Notizie.

Si trasmettono le notizie richieste con la lettera sopracitata e si significa :

- N° 7 - Gratifiche periodiche-
a) premio di operosità e rendimento -
vengono stabiliti annualmente dal Ministero in base a segnalazioni del Capo dell'Istituto.
- b) tredicesima mensilità-
questo personale non l'ha mai percepita.
- " 8 - compensi vari-
nessuno dei compensi indicati nella lettera di codesto Comando viene corrisposto a questo personale .
- " 11 - lavoro straordinario.
normalmente non si svolge lavoro straordinario ma quando occorre viene ricompensato annualmente con la gratifica periodica di cui al N° 7 - A.
- " 12 - lavoro serale notturno-
come N° 11
- " 14 - Diritti vari-
come N° 8

4975

ALLIED CONTROL COMMISSION

LABOR SUB-COMMISSION

Via Roma 148

N A P O L I

Oggetto: Notizie.

Si trasmettono le notizie richieste con la lettera sopraccitata e si significa :

N° 7 - gratifiche periodiche-

a) premio di operosità e rendimento -

vengono stabiliti annualmente dal Ministero in base a segnalazioni del Capo dell'Istituto.

b) tredicesima mensilità-

questo personale non l'ha mai percepita.

" 8 - compensi vari-

nessuno dei compensi indicati nella lettera di codesto Comando viene corrisposto a questo personale .

" 11 - lavoro straordinario.

normalmente non si svolge lavoro straordinario ma quando occorre viene ricompensato annualmente con la gratifica periodica di cui al N° 7 - A.

" 12 - lavoro serale notturno-

come N° 11

" 14 - Diritti vari-

come N° 8

A975



IL DIRETTORE

(dott. L. Donati)

CANTIERI GIUDIZIARIE DI NAPOLI

Comandanti e Capiguardia

Indennità Militare - Militare Speciale - Vestiario e alloggio -
Soprassoldo per distintivà di merito.

Specie dell'indennità	Annuo lordo
Indennità militare	
Celibi	487.87
Con famiglia - con alloggio in natura senza obbligo di pernottarvi	1804.35
" con alloggio nello stabilimento con obbligo di pernottarvi	2423.87
" Sprovvisi di alloggio in natura	2656.19
Indennità militare speciale	
Comandante	851.84
Capoguardia I ^a classe	813.12
" II ^a "	735.68

Giornaliera lorda	
Indennità Vestiario	0.38
" Alloggio	1.93
Distintivi di merito	0.38

Trattenute da operarsi sull'indennità militare speciale = Tesoro 6% -
ricchezza mobile 8% - Complementare 1% - Fondo garanzia cessione 0.10%
Addizionale 2% e bollo quietanza - Per tutte le altre indennità le
ritenute sono: Ricchezza mobile 8% Complementare 1% Addizionale 2%
e bollo quietanza.

4974

CARCERE PENITENZIARIO DI NAPOLI

Comandanti e Capiguardia

Stipendi e supplementi di servizio attivo

Grado	Anni di servizio	Stipendio annuo lordo	Suppl. di servizio attivo annuo lordo
Comandante	-	9350	2090
	16	10450	
	20	11440	
	23	12430	
	26	13530	
Capoguardia 1 ^a Classe	-	8470	1760
	13	9020	
	16	9570	
	19	10230	
	22	11000	
Capoguardia II ^a classe	-	7590	1540
	9	7920	
	12	8470	
	15	8800	
	18	9130	
	21	9570	

Trattenute da operarsi= Sullo Stipendio- Tesoro 6 % Ricchezza mobile 8%
Fondo garanzia cessioni 0.10 % Complementare I % Addizionale 2% e bollo
per quietanza.

Sul supplemento del servizio attivo = Ricchezza mobile 8 % Complemen-
tare I % Addizionale 2 % e bollo quietanza.



4973

CARICATI CONDIZIARIE DI NAPOLI

Comandanti e Cpiguardia

Aggiunta di Famiglia.

Stato di Famiglia

Per i Comuni con popola-
zione superiore ai
499999 abitanti.mensile
lordomensile
netto

coniugato senza prole minorenni		165	150
" con 1 figlio minorenni		198	180
" con 2 figli minorenni		231	210
" con 3 figli minorenni		264	240
" con 4 figli minorenni		330	300
" con 5 figli minorenni		396	360
" con 6 figli minorenni		462	419
" con 7 figli minorenni (non esente riten.)		528	479
" con 7 figli minorenni (esente ritenute)		528	528
" con 8 figli minorenni	" "	594	594
" con 9 figli minorenni	" "	660	660
" con 10 figli minorenni	" "	726	726

N.B. Sulla indennità lorda mensile si deve portare l'aumento del 65%.

Sono dedotte le Ritenute = Ricchezza mobile 8% Complementare 1%
Addizionale 2% - bollo quietanza.



4972

CARCERI PENITENZIARIE DI NAPOLI

SANITARI

Competenze annue lorde

Indennità di caroviveri

2682.68

2950.92

3219.20

3487.47

3755.74

4024.00

4426.41

4828.81

5231.21

5365.36

5633.60

5901.33

6036.01

6438.42

6707.80

6974.95

7377.37

7511.49

8048.04

8826.00

10717.30

11347.73

12608.59

15130.31

18510.49

22212.58

Stato di famiglia

Celibe

L. 44

Coniugato

" 123.84

" con 1 figlio

" 143.75

" " 2 "

" 163.75

" " 3 "

" 183.56

" " 4 "

" 223.37

" " 5 "

" 263.18

" " 6 "

" 302.99

" " 7 "

" 342.80

" " 8 "

" 382.61

" " 9 "

" 422.42

" " 10 "

" 462.23

Ritenute da operarsi;
 Ricchezza mobile 8%
 Imposta complementare 1%
 Addizionale 2%
 Bollo quietanza



4971

CARCERI GIUDIZIARIE DI NAPOLI

SOTTOCAPIGUARDIA

Paga e Aumento 10 %

GRADO	Anni di servizio	Paga giornaliera	
		lorda	Supplemento lordo
Sottocapi di 1 ^a classe	-	17.87	1.81
	3	18.53	1.87
	6	19.80	1.98
	9	21.01	2.09
	12	21.67	2.14
	15	22.33	2.20
	18	22.88	2.31
Sottocapi di 2 ^a classe	-	17.16	1.76
	3	17.87	1.81
	6	19.19	1.87
	9	19.80	1.98
	12	21.01	2.09
	15	21.67	2.14

Ritenute da operarsi - Ricchezza mobile 8% Complementare 1% Addizionale 2%
e bollo quietanza.



4970

CARICHI QUADRIANIE DI NAPOLI

SOTTOCAPIGUARDIA

Indennità militare e militare speciale- Indennità vestiario e alloggio-

~~Soprassoldo per distintivo di merito~~

Specie dell' indennità	annuo lordo	mensile netto arrotondato
<u>Indennità Militare</u>		
<u>Sottocapi di I^a classe</u>		
Celibi	418.17	32.00
Con famiglia	1734.65	132.00
	2354.17	179.00
	2586.49	196.00
<u>Sottocapi di II^a classe</u>		
Celibi	278.78	21.00
Con famiglia	1595.26	121.00
	2214.78	168.00
	2447.10	185.00
<u>Indennità militare speciale</u>		
sottocapi di I ^a classe	635-	48.00
" " II ^a "	565.31	42.50
<hr/>		
Indennità vestiario - giornaliera lordo	0.38	
Indennità alloggio - " "	1.93	
Soprassoldo distintivo di merito N.I " "	0.38	
" " " " " 2 " "	0.77	
" " " " " 3 " "	1.16	

4969

Sono dedotte le ritenute Ricchezza mobile 8%-Complementare 1%-Addizionale 2% e bollo quietanza.



CANTIERI GIUDIZIARI DI NAPOLI

Sottocapiguardia
Aggiunta di Famiglia

Stato di famiglia	Per i Comuni con popolazione superiore ai 499999 abitanti.	
	mensile lordo	mensile netto
Coniugato senza prole minorenni	143	130
" con I figlio minorenni	165	150
" " 2 " "	187	170
" " 3 " "	209	190
" " 4 " "	253	230
" " 5 " "	297	270
" " 6 " "	341	310
" " 7 " "	385	350
" " 7 " " (esenti da ritenute	385	385
" " 8 " " " "	429	429
" " 9 " " " "	473	473
" IO " " " "	517	517

N.B. La suddetta indennità va corrisposta aumentata del 65%

Sono dedotte le seguenti ritenute=Ricchezza mobile 8%-Complementare 1%
Addizionale 2% e bollo quietanza



4968

CARCERI GIUDIZIARIE DI NAPOLI

GUARDIE SCELTE E GUARDIE
Paga e Supplemento del 10%

GRADO	Anni di servizio	Paga giornaliera lorda	Supplemento giornaliero lordo.
Guardie scelte	-	12.81	1.21
	3	13.42	1.32
	6	14.63	1.43
	9	15.95	1.59
	12	17.27	1.70
	15	18.48	1.87
Guardie	-	10.83	1.10
	3	12.32	1.21
	6	13.31	1.32
	9	14.41	1.43
	12	15.29	1.54
	15	15.95	1.59
Guardie in esperimento	-	10.83	=

Le suddette competenze sono esenti da ritenute erariali.



4967

CARCERI GIUDIZIARIE DI NAPOLI

GUARDEE SCELTE E GUARDIE

Indennità varie

Specie delle indennità	giornaliera lorda
Aumento paga per rafferma - 1° rafferma	0.50
2° "	1.02
3° "	1.53
4° "	2.05
5° "	2.55
6° "	3.07
Indennità vestiario	0.38
Indennità di alloggio	1.93
*istintivi di merito n.1	0.38
" 2	0.77
" 3	1.16

Sulle suddette competenze grava la ritenuta per imposta complementare in ragione dell' 1%



4966

CARCEI GIUDIZIARIE DI NAPOLI
 GUARDIE SCELTE E GUARDIE

Aggiunta di famiglia

Stato di Famiglia	Per i Comuni con popolazione superiore al 499999 abitanti	
	mensile lordo	mensile netto
Coniugato senza prole minorene	143	141
" con 1 figlio minorene	165	164
" " 2 " "	187	186
" " 3 " "	209	207
" " 4 " "	253	251
" " 5 " "	297	295
" " 6 " "	341	339
" " 7 " "	385	383
" " 7 " " (senza ritenute erariali)	385	385
" " 8 " " " "	429	429
" " 9 " " " "	473	473
" " 10 " " " "	517	517

N.B. La suddetta somma deve essere aumentata del 65%

Si devono operare le sole ritenute per imposta complementare 1% e bollo quietanza.

4965

CARCERI GIUDIZIARIE DI NAPOLI

Indennità Caroviveri per i Sottocapiguardia, Guardie scelte e Guardie
Celibi o vedovi senza prole

G R A D O	Importo giornaliero lordo	Per i Comuni con popolazione superiore ai 499999 abitanti	
		importo netto mensile arrotondato per giorni	
		30	31
Sottocapiguardia	0.44	11.95	12.35
Guardie scelte e Guardie	0.44	13.20	13.65
	0.44 (1)	13.05	13.50

(1) Con deduzione dell'Imposta complementare

N.B. La suddetta indennità va conteggiata con l'aumento del 65%

Per i sottospiguardia le ritenute sono Ricchezza Mobile 8%,
Imposta complementare 1% - Addizionale 2% e bollo quietanza.

4964

CARCEI GIUDIZIARIE DI NAPOLI

Assegno Temporaneo di Guerra

Esso viene conteggiato in base allo stipendio annuo calcolando sulle prime L. 4800 l'aumento del 20% e sino alla somma di L.8200 il 20%

Maggiorazione del 125% sull'assegno temporaneo di guerra

L'assegno temporaneo di guerra annuo spettante dal calcolo sopracitato viene aumentato del 125%



4963

CIRCOLO DIREZIONE DI NAPOLI

PREMIO DI OPEROSITA' E RENDIMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Prot. n.77062/1
Off.1°

Roma, li 18 Luglio 1943.

AI DIRETTORI
degli Istituti di Prevenzione e di
Pena del

REGNO

OGGETTO - Premio mensile di operosità e rendimento.

CIRCOLARE n.2859/1515

Con richiamo alle istruzioni di cui alla circolare n.2817/1487 in data 29 maggio c.a. relativa alla concessione dello speciale premio di operosità e di rendimento stabilità con la circolare n.2800/1475 in data 1° marzo c.a., si dispone che l'elenco da presentarsi dalle Direzioni al Ministero per la liquidazione del premio stesso sia predisposto su modello conforme a quello allegato.

Per la regolare compilazione di tale elenco si avverte quanto appres-

so:

- 1°)- L'indicazione del premio deve farsi, per ogni Stabilimento, nell'ordine seguente: personale amministrativo, personale aggregato, personale di custodia effettivo personale di custodia richiamato in servizio.
- 2°)- Le Direzioni che hanno stabilimenti contabilmente collegati devono presentare unico elenco per tutto il personale dipendente, pur iscrivendolo per stabilimento e nell'ordine indicato al n.1.
- 3°)- Il conteggio del premio, qualunque sia, non però per febbraio, deve farsi per 30 giorni, salvo il caso in cui le assenze per malattia o per licenza ordinaria abbiano superato tale numero.
Le assenze per malattia dipendente da causa di servizio non producono perdita del premio anche se eccedono il massimo censato di 30; quelle per licenza di convalescenza accordata in relazione a malattia (anche se questa è riconosciuta dipendente da causa di servizio) non devono trascurarsi agli effetti del conteggio del premio.
- 4°)- Le assenze devono farsi risultare nel prospetto per il numero totale nel quale si sono verificate dal 1 luglio in poi, e per il numero di quelle che, superando il massimo di 30, sono già state considerate nei mesi precedenti per la diminuzione del premio.
- 5°)- Le cifre indicate nella colonna "importo del premio dovuto" devono essere totalizzate così che la somma dei singoli premi indichi l'ammontare complessivo per cui deve emettersi l'apertura di credito.

4962
pel Ministro
R;to Novelli

CIRCOLARE MINISTERIALE

PREMIO DI OPEROSITA' E RENDIMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Prot. N. 71863/1
Uff. 1°

Roma, li 29-3-1943

AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI
PREVENZIONE E DI PENA DELREGNO

OGGETTO - Premio di operosità e rendimento.

CIRCOLARE n. 2817/1487

In continuazione alla circolare n. 2800/1405 del 1 marzo volgente si dispone che gli elenchi per la liquidazione dello speciale premio di operosità e rendimento di cui alla circolare stessa, anzichè a periodi trimestrali, vengono presentati al Ministero per ciascun mese nei primi cinque giorni di quello successivo.

Per la disposizione di tali elenchi si avverte quanto segue:

a) negli elenchi mensili si debbono riportare, con la indicazione del Cognome e Nome, del gruppo e della categoria di appartenenza, e del grado, gli appartenenti al personale amministrativo di ruolo, gli appartenenti al personale di custodia effettivo (assegnato allo Stabilimento od in servizio provvisorio), gli appartenenti al Personale Aggregato (sanitari, cappellani, farmacisti, veterinari, insegnanti e suore) e gli agenti di custodia riassunti.

Non devono comprendersi gli elenchi tutti i salariati comunque denominati (permanenti, temporanei, giornalieri e provvisori) provvedendosi per essi a mente della circolare n. 2814/1484 con liquidazione da parte delle Direzioni e senza invio di elenchi al Ministero.

Occorre avvertire che non devono comprendersi negli elenchi neppure i sanitari e gli altri appartenenti al personale aggregati che prestano servizio per conto dei titolari provvisoriamente assenti.

b) in un apposita colonna degli elenchi dovrà indicarsi l'importo del premio spettante a ciascuno da liquidarsi in relazione a quanto segue:

1° - ore da conteggiare: massimo mensile 30

2° - aliquota oraria: personale di ruolo di gruppo A lire 4; di gruppo B lire 3,75; di gruppo C £. 3,50; personale di custodia £. 3,25; personale aggregato: sanitari, veterinari e farmacisti £3,50; cappellani, insegnanti e dirigenti tecnici £3,25; suore £. 3; personale riassunto:

4961

di gruppo A - £.3,50; di gruppo B - £.3,25; di gruppo C - £.3,00; di custodia £.2,75:

3° - compenso mensile fisso: gruppo A grado V £.240; grado VI £.200

4° - assenze. Delle eventuali assenze verificatesi nel periodo 1° agosto 1942 30 Giugno 1943 non si tiene conto fino ad un massimo di 30 giorni complessivamente. Se le assenze eccedono tale massimo e non sono determinate da malattie dipendenti da causa di servizio o da offese nemiche, sarà tenuto conto dei giorni eccedenti per la diminuzione del premio in ragione di un'ora per ogni giorno. Le Direzione, pertanto, nell'elenco di marzo e nei successivi terranno conto delle assenze verificatesi dal 1° agosto 1942 in poi quanto eccedono le 30.

5° - servizio provvisorio e trasferimento. Gli agenti in servizio provvisorio devono figurare nell'elenco dello Stabilimento presso cui prestato servizio provvisorio dal giorno successivo a quello in cui hanno lasciato lo Stabilimento di provenienza; pertanto, non dovranno essere considerati nell'elenco degli Stabilimenti da cui provengono se non per le giornate in presenza e di assenza dal 1° agosto 1942 sino al giorno di partenza per il servizio provvisorio.

La stessa norma si applica nel caso di trasferimento.

Siano nel caso di servizio provvisorio sia nel caso di trasferimento le Direzioni dello Stabilimento di provenienza daranno notizia alla Direzione dello Stabilimento di destinazione delle assenze verificatesi perchè ne tengono conto a norma del n.4.

- a) il pagamento sarà effettuato dalla Direzione con i fondi messi a sua disposizione con aperture di credito. Il pagamento stesso deve eseguirsi al netto delle prescritte trattenute erariali per Ricchezza mobile, complementare addizionale sull'imporo della complementare e ricchezza mobile e bollo.
- b) - ogni bimestre, a decorrere da quello marzo-aprile, sarà presentato il rendiconto sul prescritto mod.27 C.G. corredato del decreto di concessione emesso dal Ministero, dell'elenco dei pagamenti, con disposizioni delle trattenute e arrotondamento, quietanzato dai singoli interessati e delle quietanze di tesoreria per il versamento delle trattenute.
- c) - le direzioni delle Carceri Centrali raccoglieranno da quelle contabilmente collegati gli elenchi e predisporranno, in base ad essi, l'elenco complessivo da inviare al Ministero per l'emissione dell'apertura di credito.

pel Ministro
f.to Novelli

4960

Premio di operosità e rendimento

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
 Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena
 Roma 1° marzo 1943

Ufficio I°
 prot. n.71862/1

Ai Direttori degli Stabilimenti di Prevenzione e di Pena
 del Regno

OGGETTO+ Premio di operosità e rendimento. al personale

Circolare n.2800/I475

Con circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 agosto 1942 n. 52936 a 30 stesso mese n.53478, è stata disposta la corresponsione di un premio di operosità e rendimento al personale statale con decorrenza 1° agosto 1942 e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra. Il pagamento di tale premio sarà effettuato con scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, con le modalità che in appresso verranno specificate.

Per preordinare tale pagamento si prega di trasmettere a questo Ministero non più tardi del quinto giorno successivo alle scadenze cennate un elenco nominativo del personale Amministrativo e di custodia dipendente con le seguenti indicazioni;

- 1°) Cognome e Nome,
- 2°) grado gerarchico e categoria di appartenenza;
- 3°) giornate di effettiva presenza in servizio;
- 4°) indicazione del motivo delle eventuali assenze.

Intanto si resta in attesa entro il più breve termine del primo elenco per il periodo 1° agosto 1942-28 febbraio 1943.

Pel Ministro F/to Naveli

4959

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
PREMIO DI OPEROSITA' E RENDIMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Roma, li 8 marzo 1943

Prot. n. 71862/1
Uff. 1°

AI DIRETTORI
degli Istituti di Prevenzione e
di Pena del

REGNO

OGGETTO - Premio di operosità e rendimento al Personale.

In continuazione della circolare n.2800/1475 del 1 marzo volgente si chiarisce che nell'elenco da inviare al Ministero per la liquidazione dello speciale premio di cui alla circolare stessa devono comprendersi anche gli appartenenti al personale aggregato (sanitari, veterinari o farmacisti quale avventizzi di gruppo A; cappellani insegnanti e dirigenti tecnici quale avventizzi di gruppo B; suore quale avventizzi di gruppo C).

pel Ministro
f.to illeggibile



4958

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

UFFICIO I°

Prot. N° 73665/I

Roma, 24 Aprile 1943 XXI

Al Direttore

Carceri Giudiziarie

N A P O L I

Oggetto: Premio di operosità e rendimento.

Direttore DONATI - Ragioniere Capo RIZZO.

In relazione a norme in vigore per la concessione dei premi di operosità e di rendimento é consentita la maggiorazione del 30 % in confronto del personale dei gruppi A. e B di grado VII. Pertanto nel prospetto da rassegnare per la liquidazione dello speciale premio di cui alla circolare 29 marzo p.p. N. 21817/I487, relativo al mese di aprile volgente dovranno essere conteggiate in aumento delle 30 ore normali altre ore 81 corrispondenti alla maggiorazione cennata per il periodo agosto 1942-aprile volgente. Per i mesi successivi tale maggiorazione dovrà concretarsi in 9 ore di aumento con il totale , quindi, di 39 ore.

Pel MINISTRO

F/to Toeschi

4957

DIREZIONE DELLE CARCERI GIUDIZIARIE DI NAPOLI (Poggioreale)

Napoli, 3 Maggio 1943 XXI

F.C.C.

Il Segretario



UFFICIO I°

Prot. N° 73665/I

Roma, 24 Aprile 1943 XXI

Al Direttore

Carceri Giudiziarie

N A P O L I

Oggetto: Premio di operosità e rendimento.

Direttore DONATI - Ragioniere Capo RIZZO.

In relazione a norme in vigore per la concessione dei premi di operosità e di rendimento é consentita la maggiorazione del 30 % in confronto del personale dei gruppi A. e B di grado VII. Pertanto nel prospetto da rassegnare per la liquidazione dello speciale premio di cui alla circolare 29 marzo p.p. N.21817/I487, relativo al mese di aprile volgente dovranno essere conteggiate in aumento della 30 ore normali altre ore 81 corrispondenti alla maggiorazione cennata per il periodo agosto 1942-aprile volgente. Per i mesi successivi tale maggiorazione dovrà concretarsi in 9 ore di aumento con il totale , quindi, di 39 ore.

Pel MINISTRO

F/to Toeschi

4957

DIREZIONE DELLE CARCERI GIUDIZIARIE DI NAPOLI (Poggioreale)

Napoli, 3 Maggio 1943 XXI

P.C.C.

Il Segretario



CANTIERI COMUNALI DI NAPOLI

LAVORO STRAORDINARIO

Negativo

LAVORO SERALE O NOTTURNO

Negativo

AUMENTO DISPOSTO DALL'ORDINE REGIONALE N.2

L'aumento del 70% sulle prime L.1000 del 60% sulle seconde L.1000 del 30% sulle terze 1000 lire del 20% sulle quarte 1000 lire del 10% sulle quinte 1000 lire viene calcolato sul complesso degli aumenti che costituiscono le competenze mensili dovute al personale di custodia ed aggregato, mentre l'aumento predetto sull'indennità di allarme viene calcolato aggiungendo il totale delle competenze dovute senza il predetto aumento e defalcando la maggiorazione del 125% mensile al lordo.

DIRITTI Vari

Negativo

RITENUTE

4956

Sullo stipendio al lordo sono effettuate le trattenute secondo quanto è stabilito in calce alle tabelle che si uniscono in copia.



CARTELLI GIUDIZIARIE DI NAPOLI

PREMIO DI NATALITA' E DI NUZIALITA'

Le disposizioni che regolano la concessione del premio di natalità e di nuzialità sono regolate col R.D.7 marzo 1935.

Questa Direzione da quando sono state interrotte le Comunicazioni col Ministero della Giustizia in Roma non ha più trasmesso alcuna istanza del personale dipendente e quindi sconosce se siano ancora in vigore le norme del predetto Decreto.



4955

CAMPIONE GIUDIZIARIE DI NAPOLI

INDENNITA' DI TRASFERTA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

*rot. n. 55430/3
Dir. 2°

Roma, li 28 Luglio 1943

AI DIRETTORI
degli Istituti di Prevenzione e di
Pena del

REGNO

OGGETTO - Personale di custodia - indennità di trasferta.

CIRCOLARE n. 2862/1517

Con il R.D. 27 febbraio 1942 n. 76 e con la legge 25 marzo 1943 n. 259 sono state emanate nuove norme sul trattamento di missione, nell'interno del Regno, le quali sono applicabili al personale di custodia tenuto conto della equiparazione di grado con il personale delle Forze Armate dello Stato.

Per conoscenza e norma si richiamano le innovazioni più importanti:

- 1° - le diarie dei comandanti e capiguardia, stabilite in £. 20,00 giornaliere, sono, con decorrenza 1° marzo 1942, maggiorate di £. 15,00 (art. 1° del R.D.L. 27-2-1942 n. 76).
- 2° - quelle dei sottocapi e delle guardie sono elevate, con effetto dal 1° settembre 1942, rispettivamente a £. 26,00 e a £. 18,00 giornaliere (art. 1° della Legge 25-3-1943 n. 259).

La misura delle indennità fisse per le persone di famiglia è rimasta invariata. Dette indennità continuano ad essere assoggettate alla riduzione di un solo 12% mentre il doppio decimo e l'indennità chilometrica spettanti per le persone suddette vanno ridotte dei due 12%.

- A) - quando la partenza per la missione si inizia dopo le ore dodici - circostanza, questa, da farsi risultare sui fogli di viaggio - indennità giornaliera è ridotta alla metà, ed analoga riduzione va praticata anche per il viaggio di ritorno, qualora questo si compia prima delle ore dodici;
- b) - quando la missione ha luogo con ritorno in sede nella medesima giornata, la diaria è ridotta alla metà oppure ai 2/3 della misura normale, a seconda che la missione, compreso il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno, abbia durata non superiore alle ore dodici;
- c) - quando la missione ha durata superiore a quelle precedenti, la diaria si riduce di un quinto della misura normale per coloro che fruiscono dell'alloggio in natura.

4954

d) - sulla indennità di missione, sui due decime delle spese e di viaggio e sulla indennità chilometrica, quando dovuta, non sono operative le due riduzioni del 12% di cui ai RR.DD .20 novembre 1930 n.1491 e 14 aprile 1934 n.561.

E) - l'indennità fissa di L.11.60 per le masserizie continua ad essere assoggettata alle due riduzioni del 12%.

I miglioramenti suddetti non sono applicabili nei riguardi del personale in missione nei territori annessi ed occupati dei Balcani, per il quale resta fermo il trattamento stabilito con la circolare del 26 aprile scorso N.2827/1494.

Le disposizioni di cui alla presente - salvo quelle previste dalle lettere A.B.C. sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

Pel Ministro F/to Novelli



4953

CAPITOLI GIUDIZIARIE DI NAPOLI

Indennità Chilometrica

La indennità chilometrica che si corrisponde al personale di questo Istituto in casi di rimborso di compensi è la seguente:
Per il personale Amministrativo L.0.88 a chilometro
Per il personale di custodia L.038 a chilometro.

Indennità di Trasferimento o trasloco

Vedasi unita copia di circolare.

Indennità di cavalcatura

negativo

Indennità Vestiario

La suddetta indennità è in vigore soltanto per il personale di custodia -Vedasi tabella dello stipendio-

Indennità di alloggio

Come per l'indennità di vestiario



4952

CARCERI GIUDIZIARIE DI NAPOLI

INDENNITÀ DI ALLARME

Regio Decreto Legge 16 dicembre 1942 n. 1498

Provvidenze a favore di personale dello Stato e degli Enti Ausiliari in dipendenza da offese nemiche.

Vittorio Emanuele III

per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione

RE d'Italia e di Albania

Imperatore di Etiopia

Visto l'art. 18 comma 1° della Legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla dipendenza delle situazioni di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo/

ART. I

Al personale di ruolo o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo dipendenti dalle Province o dai Comuni e dalle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbia persone di famiglia acquisita od originaria, conviventi ed a carico e presti servizio nelle località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'Interno si attua, in seguito ad offese ~~amiche~~ belliche, lo sfollamento della popolazione civile, sarà corrisposta a carico delle rispettive amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alla spese di trasferimento della famiglia, in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga od altra analoga competenza aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più oltre la prima convivente ed a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato, e corrisposta per l'altra metà quando le persone di famiglia ivi indicate abbiano lasciato il Comune per il quale l'ordine di

4951

sfollamento sia stato impartito.

Non si applicano nei casi previsti dal presente articolo le disposizioni normali concernenti i trasferimenti di servizio.

La sovvenzione di cui al presente articolo non sarà corrisposta quando le Amministrazioni abbiano concesso al proprio personale ai fini del trasferimento della famiglia sussidi o aiuti in altra forma di importo non inferiore a quella della sovvenzione determinate come sopra. Nel caso che la sovvenzione così determinata sia di importo superiore a quello degli accennati sussidi ed aiuti, detta sovvenzione sarà corrisposta in misura pari all'eccedenza.

Articolo 2

Ferma la sovvenzione straordinaria di cui al precedente articolo per il trasferimento della famiglia, al personale di cui all'articolo medesimo - che è sempre tenuto a rimanere nella propria sede salvo diversa autorizzazione a norma di legge - è attribuita una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo dell'addebiatura di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o della indennità temporanea mensile di caroviveri.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore a lire 22 né superiore alle 60 giornaliere.

Per il personale non avente famiglia e per quello che non abbia trasferito la propria famiglia ai sensi del precedente articolo la corresponsione della indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese nemiche.

Articolo 3

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento dell'ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta in aggiunta alle normali indennità di trasferimento - esclusa peraltro per il personale militare la corresponsione delle otto giornate d'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 del R.D. 18 marzo 1929 n. 394 e disposizioni analoghe - l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi del trasferimento.

ARTICOLO 4

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra intero o ridotto, previsto dal R. Decreto legge 19 maggio 1941 n. 583 e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente effettivo o continuativo o raffermao o vincolato a ferme speciali.

Per il personale provvisto del premio speciale stabilito colla legge 24 marzo 1942 n. 399 le indennità medesime sono diminuite dell'importo di tale premio.

ARTICOLO 5

Nel caso di coniugi dipendenti entrambi dallo Stato, o dal e Province o dai Comuni o dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ambedue con sede di servizio in Comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento di cui agli articoli precedenti in relazione al suo grado nella misura prevista per il personale celibe.
Al personale civile richiamato alle armi è attribuito il trattamento di cui ai precedenti articoli, quando ricorrono le circostanze ivi previste, in relazione alla posizione civile.

ARTICOLO 6

In dipendenza degli ordini di sfollamento già intervenuti; le disposizioni sono applicabili a personale avente sede di servizio nei Comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli e Savona con decorrenza dal 1° dicembre 1942.

In caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni, l'applicazione delle disposizioni avrà effetto con la decorrenza che sarà stabilita mediante decreto del Ministero per l'Interno d'intesa col Ministero delle Finanze.

ARTICOLO 7

Con decreto del Ministero delle Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto, ferme le decorrenze previste nei precedenti articoli, ha vigore dalla sua data e sarà alle assemblee legislative per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta Ufficiale delle leggi e del Decreto del Regno Italia d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 16 dicembre 1942

VITTORIO EMANUELE



4943

Direzione Centrale Carceri Napoli
N.2514 di prot.

CARICERI GIUDIZIARIE DI NAPOLI

li 14 gennaio 1944

A tutte le Direzioni degli Istituti Carce-
rari della Provincia di
Napoli

OGGETTO= Indennità di cui all'art.2 del R.D.L.16 dicembre 1942 N° 1498

Si allega copia della circolare n.3 dell'Istituto della R.Prefettura di Napoli (Ragioneria n. 20781) con la quale è stato disposto:

- a) l'aumento del 70% ecc. sulla indennità di allarme dal 1° dicembre 1943 indipendentemente da quelle delle altre competenze continuando a corrispondere la indennità stessa senza tener più conto dei due mesi dopo l'ultima incursione.
- b) l'estensione di detto beneficio dal 1° gennaio 1944 anche a coloro che prestano servizio nei Comuni delle Province non dichiarati soggetti ad offesa nemica.

Per l'aumento del 70% ecc. si precisa che esso va calcolato sul lordo prima della trattenuta della maggiorazione del 125% sull'assegno temporaneo di guerra e che sul totale vanno dedotte prime la detta maggiorazione e poi tutte le altre trattenute fiscali.

Si accusi ricevuta della presente.

Il Direttore Centrale
F.to Bonomi



4943

CANCERI GIUDIZIARIE DI NAPOLI

R. Prefettura di Napoli
Div. Ragioneria n° 20781

Napoli II gennaio 1944

Circolare n.3 urgentissima

OGGETTO= Indennità di cui al R.D.L. 16 dicembre 1942 n. 1498

A tutti gli Uffici Pubblici della Città di

NAPOLI

Il Governo Militare Alleato, aderendo a coniom e proposta da me rivolta, ha disposto che la indennità di cui all'art. 2 del R.D.L. 16+12+1942 N. 1498 venga corrisposta con l'aumento del 70% sulle prime 1000 lire, del 60% sulle seconde ecc. a decorrere dal 1° dicembre 1943. Tale aumento va calcolato a sè stante e cioè senza relazione con quelli concessi sugli assegni fissi con l'ordine Regionale n. 2 del preleodato Comando, e, pertanto, non va compreso nel limite massimo di L. 1900 di cui all'art. 4 del predetto ordine. In considerazione, poi del grave disagio economico dipendente dallo stato di guerra in questa Provincia, lo stesso A.M.G. ha disposto la corresponsione della indennità di cui sopra sia continuato anche dopo i due mesi dell'ultima offesa bellica, per quelle categorie del personale per le quali sia cessata o vada a cessare al termine di detto periodo. Per la stessa considerazione è stata altresì disposta che con decorrenza dal 1° gennaio 1944 la indennità in parola venga corrisposta ai dipendenti statali, parastatali e degli Enti ausiliari che prestano servizio in ufficio aventi sede in Comuni della provincia non colpiti da azioni belliche. Restano peraltro ferme tutte le altre disposizioni contenute nel R.D. 16 dicembre 1942 n. 1498 e nelle istruzioni oggetto della circolare 9 marzo 1943 n. 9196-2694 della presidenza del Consiglio dei Ministri. Pregasi segnalare ricevuta del a presente.

Il Prefetto F. to Cavalieri



4947

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direzione Generale per gli Ist. di Prev. e di Pena
Ufficio I°

Prot. N. 77600/12-25

Roma, 20 Agosto 1943

Al Direttore della
Cassa Penale per Minori
N A P O L I
=====

Oggetto: Indennità R.D.L. n. 1498.

Per gli opportuni provvedimenti nella liquidazione e per il pagamento della indennità stabilita dall'art. 2 del R.D.I. 16 dicembre 1942, n. 1498, si richiama l'attenzione di codesta Direzione sulle disposizioni della lettera dell'art. 4 del R.D.I. 8 luglio p.p.n. 610.

In dipendenza di tali disposizioni l'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione dell'assegno stesso; concessi ai sensi dell'art. 1 del detto R.D.I. 8 luglio 1943 n. 610 non sono cumulabili con la cenata indennità giornaliera. Pertanto nella liquidazione della indennità devesi tener presente, per la corrispondente trattenuta, l'importo degli anzidetti assegno temporaneo di guerra o maggiorazione dell'assegno stabiliti dal 1° luglio ultimo.

Pal Ministro
Firmato

Per copia conforme
Napoli li, 16 SET. 1943
Il Segretario



4946

Al Direttore della

Casa Penale per Minori

N A P O L I

=====

Oggetto: Indennità R.D.I.n. I498.

Per gli opportuni provvedimenti nella liquidazione e per il pagamento della indennità stabilita dall'art.2 del R.D.I.16 dicembre 1942, n. I498, si richiama l'attenzione di codesta Direzione sulle disposizioni della lettera dell'art.4 del R.D.I.8 luglio p.p.n.610.

In dipendenza di tali disposizioni l'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione dell'assegno stesso; concessi ai sensi dell'art.1 del detto R.D.I. 8 luglio 1943 n.610 non sono cumulabili con la cenata indennità giornaliera. Pertanto nella liquidazione della indennità devesi tener presente, per la corrispondente trattenuta, l'importo degli anzidetti assegno temporaneo di guerra o maggiorazione dell'assegno stabiliti dal 1° luglio ultimo.

Pal Ministro

Firmato

Per copia conforme

Napoli li, 16 SET. 1943

Il Segretario



4946

CARCEI GIUDIZIARIE DI NAPOLI
DIREZIONE DELLE CARCERI GIUDIZIARIE DI NAPOLI (Poggioreale)

ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE

PERSONALE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE DI I ^a classe	N° 1
SEGRETARIO	" 1
VICE SEGRETARIO	" 1
RAGIONIERE CAPO I ^a classe	" 1
I ^o RAGIONIERE	" 1
ALUNNO DI RAGIONERIA	" 1
ARCHIVISTA CAPO	" 1
ALUNNO D'ORDINE	" 1

PERSONALE AGGREGATO

SANITARIO	N° 3
CAPPELLANO	" 1

PERSONALE DI CUSTODIA

COMANDANTI	N° 2
CAPIGUARDIA	" 5
SOTTOCAPIGUARDIA	" 14
GUARDIE SCELTE	" 44
GUARDIE	" 135

4945



MOD. N. 53 C. G.

(Art. 388 e 390 del Reg. di cont. gen. 23 maggio 1924 n. 827)

(a) Scrivere la denominazione o la sede dell'ufficio cui appartengono i titolari ai quali sono dovuti gli stipendi o gli altri assegni fissi

(b) La nota deve pervenire all'Intendenza di Finanza non più tardi del giorno 18 di ciascun mese. Quando invece deve rimettersi ad un ufficiale pagatore deve spedirsi in tempo perché giunga il 20 di ogni mese.

Essa nota deve essere scritta con nitidezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta alcuna. La nota non può contenere assegni fissi imputabili a più capitoli del bilancio o titolari di un medesimo ufficio che abbiano residenza in diverso comune, occorrendo tante note separate quanti sono i vari capitoli del bilancio e le diverse località di residenza dei titolari.

Se presso la magistratura o l'ufficio governativo vi fossero addetti magistrati o impiegati in disponibilità di servizio dovrà essere compilata per essi apposita nota, quando i loro assegni siano iscritti a carico di diversi capitoli del bilancio.

I documenti che, in virtù delle disposizioni ed istruzioni in vigore, debbono secondo i casi essere posti a corredo della presente nota, verranno indicati nella colonna 12.

(c) Se vi è persona incaricata, a norma dell'art. 383 del Regolamento di contabilità generale, di riscuotere e dar quietanza per i titolari, s'indicherà il nome, cognome e qualità di essa; se non vi è questa persona, sarà invece scritto di essi titolari e verranno per conseguenza cancellate le parole *incaricato ecc.*

Ove poi codesta persona fosse incaricata di riscuotere e dar quietanza solamente per alcuni e non per tutti i titolari dello stesso ufficio, occorre compilare due distinte note o farlo chiaramente risultare nella nota stessa perché i contabili ritirino la regolare quietanza da chi spetta di farla.

(d) Scrivere al mandato o alla nota secondo il caso.

(e) Scrivere in tutte lettere la somma delle colonne 7, 8 e 9.

(f) Indicare la località in cui deve essere eseguito il pagamento.

(g) Se la nota dopo essere stata ammessa a pagamento venisse ridotta, il Direttore del Tesoro dovrà far risultare la riduzione stessa a piè dell'ordine, convalidandola con la sua sottoscrizione.

MINISTERO di

Giustizia

CARCEI GIUDIZIARIE DI NAPOLI

(a)

NOTA NOMINATIVA^(b)

dei titolari in servizio de *lla* suddetti *Direzione*

ai quali sono dovuti per mese di

193 gli stipendi e gli altri assegni fissi, entro indicati,

da pagarsi mediante quietanza (c)

incaricato di riscuotere e dar quietanza per tutti i titolari medesimi, giusta il relativo atto di autorizzazione

unito (d)

per il pagamento degli

stipendi del mese di

IL DIRETTORE DEL TESORO

Veduta e riconosciuta regolare la presente Nota per le somme totali nette da ritenute, sotto indicate:

ESERCIZIO 193 - 193

Cap. Stipendi - L. (e)

TOTALE . . . L.

Ordina il pagamento delle somme (f)

4914

A addi 193

IL DIRETTORE DEL TESORO

(g)

NUMERO dato alla partita nel registro		COGNOME E NOME del titolare o di chi è autorizzato a quietanzare per esso	QUALITÀ	NATURA e importo annuo degli assegni		STIPENDIO
del Ministero	del conti individuali della Intendenza di Finanza			Natura	Importo	Rata mensile netta
1	2	3	5	6	7	
657	8260	Donati Cav. uff. Dott. Domenico	Direttore os. P. S. Grado 2° Gruppo A	Stipendio	2460 5610 3920.40 2970-	1847-
312	5971	De Santis Cav. Michele	1° Archivista Grado 10° Gruppo C	Stipendio	13980. 2570. 3267. 2970	1094-
230	6721	Pizzò Cav. uff. Rag. Sergio	Ragioniere capo Grado 7° Gruppo B	Stipendio	22660 5610 2970	2000-
914	7656	Maiore Rag. Dott. Michele	1° Ragioniere Grado 9° Gruppo B	Stipendio	16170 3410 2970	1382-
1114	7906	Papa Cav. Severino	Vice Regutante Grado 11 Gruppo A	Stipendio	11040 2090 2970	953-
936	7999	Francioni Dott. Federico	Segretario Grado 10 Gruppo A	Stipendio	13640 2570 2970	1140-
1156	7187	Fiorillo Rag. Umberto	Alunno Ragioniere Grado - Gruppo B	Stipendio	9628.20 2970-	669-
1279	8082	Martorelli Giovanni	Alunno Scrittore Gruppo C.	Stipendio	5720 1540 2713.50	428-
SOMMA L.						

foggiata di famiglia 8	P. G. G. e Paggio 220 185%	Lument del 70% sulle fine 21000-300 60% sulle 20000-20000	SOMMA TOTALE netta da pagarsi al titolare 11	QUIETANZA 12	ANNOTAZIONI 13
227-	225-	1384-	3753-		Occorrendo maggiori tagli si prega di richiederli alla R. Intendenza di Finanza - Squares Cesareo - che amministra il personale civile di ruolo.
247-	225-	1078-	2664-		
	225-	1345-	3570-		
	225-	1114-	2721-		
	225-	840-	2018-		
	225-	913-	2278-		
	225-	663-	1557-		
	205-	528-	1161-		



4943



Si certifica esatta la presente nota
 Napoli, addi 193
 Il Capo d'Ufficio

0041